



1279

CITTÀ DI RAGUSA

Istruttore Direttivo C. S. Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Modifiche al Regolamento IUC con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 22.07.2014 e modificato con delibera del Consiglio comunale n. 62 del 30.07.2015 e con delibera del consiglio comunale n. 33 del 27.04.2016. (proposta di deliberazione di G.M. n. 538 del 21.12.2017).

N. 10

Data 08.03.2018

L'anno duemiladiciotto addì otto del mese di marzo alle ore 18.02 e seguenti, presso l'Aula Consiliare di Palazzo di Città, alla convocazione in sessione ordinaria e di prosecuzione di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRES	ASS	CONSIGLIERI	PRES	ASS
1) LA PORTA ANGELO (Gruppo Misto)	X		16) DISCA SEBASTIANA (M5S)	X	
2) MIGLIORE VITA (Partecipiamo)		X	17) STEVANATO MAURIZIO (M5S)	X	
3) MASSARI GIORGIO (P.D.)		X	18) SPADOLA FILIPPO (M5S)	X	
4) TUMINO MAURIZIO (Gruppo misto)	X		19)) LEGGIO GIANLUCA (M5S)	X	
5) LO DESTRO GIUSEPPE (Gruppo misto)		X	20) ANTOCI FRANCA (M5S)	X	
6) MIRABELLA GIORGIO (Gruppo misto)	X		21) FORNARO DARIO (M5S)	X	
7) MARINO ELISABETTA (Gruppo Misto)	X		22) LIBERATORE GIOVANNI (M5S)	X	
8) TRINGALI ANTONIO (M5S)	X		23) NICITA MANUELA (Gruppo misto)	X	
9) CHIAVOLA MARIO (P.D.)	X		24) CASTRO MIRELLA (Partecipiamo)	X	
10) IALACQUA CARMELO (MC/MCI)		X	25) GULINO DARIO (M5S)	X	
11) D'ASTA MARIO (P.D.)		X	26) PORSENNA MAURIZIO (M5S)		X
12) IACONO GIOVANNI (Partecipiamo)		X	27)) SIGONA GIOVANNA (Gruppo Misto)		X
13) MORANDO GIANLUCA (MC/MCI)		X	28) LA TERRA ROSA GIANLUCA (M5S)	X	
14) FEDERICO ZAARA (M5S)	X		29) MARABITA MARIA (M5S)		X
15) AGOSTA MASSIMO (M5S)	X		30) CAPPELLO ALESSANDRO (M5S)	X	
PRESENTI	20		ASSENTI	10	

Visto che il numero degli intervenuti è legale per la validità della riunione, assume la presidenza, il Presidente geom. Antonio Tringali la quale con l'assistenza del Segretario Generale del Comune, Dott. Vito V. Scalogna dichiara aperta la seduta.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal dirigente del settore X dott. Francesco Scrofani sulla deliberazione di G.M. n. 538 del 21.12.2017

Ragusa, li 13.12.2017

Il Dirigente del X Settore
f.to Dott. Francesco Scrofani

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio di Ragioneria dott. Marco Cannata sulla deliberazione di G.M. n. 538 del 21.12.2017.

Ragusa, 12.12.2017

Il Responsabile di Ragioneria
f.to dott. Marco Cannata

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5° della legge 8.6.1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91.

Ragusa, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Parere favorevole in ordine alla legittimità espresso dal Segretario Generale dott. Vito V. Scalogna sulla deliberazione di G.M. n. 538 del 21.12.2017

Ragusa, li 14.12.2017

Il Segretario Generale
f.to dott. Vito V. Scalogna

IL CONSIGLIO

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 538 del 21.12.2017, con la quale ha proposto al Consiglio comunale l'approvazione dell'atto amministrativo avente per oggetto: "Modifiche al Regolamento IUC con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 22.07.2014 e modificato con delibera del Consiglio comunale n. 62 del 30.07.2015 e con delibera del consiglio comunale n. 33 del 27.04.2016";

VISTI i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Dirigente del Settore X dott. Francesco Scrofani, sulla regolarità tecnica, sulla regolarità contabile espressi dal dirigente del III settore dott. Marco Cannata e dal Segretario Generale, dott. Vito V. Scalogna, in ordine alla legittimità;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 25.01.2018, prot. n. 9930, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014), che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 22 luglio 2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

DATO ATTO che con le successive deliberazioni del Consiglio Comunale: n. 62 del 30 luglio 2015 e n. 33 del 27 aprile 2016 sono state approvate le ulteriori modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

RICHIAMATO l'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 6/7/2017 avente ad oggetto *Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2017/2019 e del bilancio di previsione 2017/2019 (proposta di deliberazione di G.M. n° 266 del 21/06/2017)* che, relativamente agli obiettivi strategici prevede la modifica del regolamento IUC;

RITENUTO necessario procedere ad una revisione del regolamento IUC al fine, da un lato di migliorare il contenuto di talune norme in funzione di una significativa semplificazione nell'attività amministrativa degli uffici e dall'altro di introdurre alcune novità indirizzate a rendere più chiari e trasparenti i rapporti con i contribuenti oltre che a favorire l'adempimento degli stessi in termini di riscossione spontanea nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto del contribuente legge n. 212/2000, come segue:

- ART. 5 BIS, nuovo articolo: "Ravvedimento per ritardati o omessi versamenti", per disciplinare e dare concreta attuazione all'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 471/97 e introdurre un ravvedimento lunghissimo, "oltre l'anno", avvalendosi della facoltà, prevista dall'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che hanno i Comuni di riduzione delle sanzioni;
- ART. 5 TER, nuovo articolo: "Ravvedimento per Infedeltà od omissioni della dichiarazione";
- ART. 42, COMMA 2, modificare per specificare meglio, entro i limiti del potere regolamentare, la decorrenza dell'obbligazione, TARI, al verificarsi del presupposto di imposta sia in caso di variazione in

aumento (inizio di detenzione o possesso) che in caso di variazione in diminuzione (nei casi cioè di cessazione dell'utenza) atteso che il comma 650 della legge 147/2013 nulla specifica al riguardo;

- ART. 45 COMMA 3, prevedere, ai fini della determinazione della TARI, di escludere dal nucleo familiare i membri del nucleo che prestano la propria attività lavorativa in altro comune del territorio nazionale;
- ART. 45 COMMA 3 BIS, modificare al fine di eliminare il termine del 31 dicembre di ogni anno per la presentazione dell'istanza di esclusione dal nucleo familiare degli studenti universitari, ai fini della determinazione della TARI e di circoscrivere l'ambito di applicazione del beneficio al periodo di imposta corrispondente all'anno accademico, dal 1° novembre al 31 ottobre del successivo anno solare, in riferimento al quale viene comprovata l'iscrizione;
- ART. 51 COMMA 6, prevedere espressamente la riduzione della TARI anche alle altre organizzazioni che svolgono in via continuativa attività di beneficenza, limitatamente ai locali in cui le suddette attività vengono svolte, da comprovare mediante presentazione di idonea documentazione;
- ART. 56 BIS nuovo articolo: "Dichiarazione TARI", al fine di introdurre la norma che disciplina le modalità e i termini per la presentazione della dichiarazione TARI nonché il contenuto della dichiarazione stessa conformemente a quanto disposto dai commi 684 e 685 dell'art. 1 della legge 147/13;
- ART. 57, COMMA 1, prevedere la possibilità di effettuare il versamento della TARI anche tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali atteso che il Comune di Ragusa ha aderito al sistema dei pagamenti informatici a favore delle pubbliche Amministrazioni denominato "Nodo dei pagamenti" tramite intermediario tecnologico giusta delibera di Municipale n. 477 del 3/10/2016 e giusta determinazione dirigenziale n. 1780 del 13/10/2016;
- ART. 57, COMMA 5, specificare che la TARI, quale componente della IUC di cui alla legge n. 147 del 27 dicembre 2013, viene liquidata con avviso di pagamento il cui contenuto deve indicare tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente);
- ART. 57, COMMI 5 bis, ter e quater (nuovi commi) che introducono, nel caso di parziale o omesso versamento TARI il potere del Comune di notificare al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata, un sollecito di pagamento, ai sensi dell'art. 1, comma 161, della legge 296/2006, contenente le somme dovute a titolo di tributo, sanzioni ed interessi fermo restando la facoltà del Comune di notificare direttamente al contribuente accertamenti d'Ufficio o in rettifica entro i termini ivi previsti. Il comma quater, infine, specifica che gli atti predetti (sollecito di pagamento e/o accertamento) costituiscono gli atti presupposti su cui procedere, in caso di mancato pagamento degli stessi, alla riscossione coattiva;

CONSIDERATO che le disposizioni in materia di ravvedimento operoso sono finalizzate, coerentemente agli obiettivi strategici del Comune di Ragusa fissati nel DUP 2017/2018/2019 per quanto riguarda il potenziamento dell'attività di riscossione, a favorire l'adempimento spontaneo dei contribuenti (*tax compliance*) e quindi la riscossione spontanea, a fronte di sanzioni ridotte, con indubbi vantaggi per le casse dell'Ente;

RITENUTO opportuno, quindi, provvedere ad una integrazione del regolamento IUC attraverso la modifica o la nuova istituzione degli articoli del regolamento come sopra specificati;

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, in base al quale *«i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo.»*

DATO ATTO che le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie devono essere inviate al Ministero delle Finanze dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività o comunque entro 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, commi 13-bis e 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'art. 1 comma 688, della Legge 147/2013 entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs n. 446 del 1997;

UDITA la relazione dell'assessore ai Tributi dott. Stefano Martorana;

VISTO il parere contrario espresso dalla 4^a Commissione consiliare "Risorse" in data 27.02.2018;

Tenuto conto della discussione di che trattasi riportata nel verbale di pari data che qui si intende richiamato, nel corso della quale è stato presentato n. 1 emendamento e n. 1 sub emendamento che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che di seguito si riportano:

Sub emendamento n. 1 all'emendamento n. 1 presentato dal cons. Stevanato:

"Sostituire il testo della rubrica con il seguente: "altre riduzioni Antispreco" (art. 1 comma 652 L. 147/13).

Al comma 1 sostituire le parole "a decorrere dall'annualità 2018" con le seguenti "con effetto sulle tariffe 2019".

Al comma 4 sostituire le parole "è quantificato in 0,20 euro/KG" con le seguenti "sarà quantificato con deliberazione di G.M. compatibilmente con le disponibilità di bilancio sulla base".

Al comma 5 sostituire la parola "conguaglio" con la parola "riduzione".

Al comma 5 sostituire "25%" con "15%".

Il Presidente, nominando scrutatori i consiglieri Liberatore, Massari, Stevanato, pone in votazione il superiore sub emendamento per appello nominale e si ha il seguente risultato: consiglieri presenti e votanti 15, voti favorevoli 15, assenti i consiglieri Laporta, Migliore, Tumino, Lo Destro, Mirabella, Marino, Chiavola, Ialacqua, D'Asta, Iacono, Morando, Disca, Nicita, Castro, Marabita.

Il sub emendamento viene approvato.

Emendamento n. 1 presentato dai conss. Stevanato, Porsenna, Agosta:

"Art. 51/bis – AGEVOLAZIONI "ANTISPRECO" (ART. 1 COMMI 652 E 659 L. 147/13).

- 1. A decorrere dall'annualità 2018 è riconosciuto – sulla base di documentata istanza di parte un abbattimento tariffario alle utenze non domestiche di cui all'ultimo periodo del novellato art. 1 comma 652 della L. 147/16, così come modificata dall'art. 17 della l. 166/16.**
- 2. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione della fattispecie prevista dal novellato art. 1 comma 652 L. 147/13 trovano applicazione le definizioni di cui all'art. 2 comma 1, lett. b), c), d), e) della medesima L. 166/16.**
- 3. La qualità di beni e prodotti ritirati dalla vendita oggetto di donazione deve essere documentata prioritariamente sulla base delle comunicazioni del donante e delle dichiarazioni trimestrali del donatario di cui all'art. 16, L. 166/16, è ammessa, in via residuale, la possibilità di documentare con altre modalità se ed in quanto oggettivamente funzionali all'attività di controllo.**
- 4. L'abbattimento tariffario di cui al comma 1 è quantificato in 0,20 euro/kg di beni alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita (nel rispetto delle condizioni di legge e di quelle previste al presente articolo), a patto che il richiedente in possesso dei requisiti di legge soddisfi entrambe le seguenti condizioni:**
 - a) Disponga di una superficie (adibita a produzione o distribuzione di beni alimentari) superiore a 250 mq.**
 - b) Presenti apposita istanza all'ufficio T.A.R.I. entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto della richiesta indicando il progetto/collaborazione (finalizzato al contrasto dello spreco alimentare) a cui abbia aderito ed allegando la documentazione di cui al precedente comma 3.**
- 5. In ogni caso l'abbattimento di cui al comma 4 non può arrivare ed incidere per oltre 25% sull'ammontare totale della tassa dovuta. Esso viene applicato a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro dell'ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti".**

Il Presidente pone in votazione per appello nominale il superiore emendamento e l'esito è il seguente: consiglieri presenti e votanti 15, voti favorevoli 15, assenti i consiglieri Laporta, Migliore, Tumino, Lo Destro, Mirabella, Marino, Chiavola, Ialacqua, D'Asta, Iacono, Morando, Disca, Nicita, Castro, Marabita. L'emendamento viene approvato.

Visto l'art. 12, 1° comma della L.R. n. 44/ 91 e successive modifiche ed integrazioni;

Con 15 voti favorevoli e 1 astenuto (cons. Massari) espressi per appello nominale dai 16 consiglieri presenti su 15 votanti come accertato dal Presidente con l'ausilio dei consiglieri scrutatori Liberatore, Massari, Stevanato, assenti i consiglieri Laporta, Migliore, Tumino, Lo Destro, Mirabella, Marino, Chiavola, Ialacqua, D'Asta, Iacono, Morando, Nicita, Castro, Marabita.

DELIBERA

- 1) di modificare, come emendato, il regolamento comunale IUC, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 22/07/2014 e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 30 luglio 2015 e n. 33 del 27 aprile 2016, individuate nell'allegato prospetto "A";
- 2) di dare atto che per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche al regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 22/07/2014 e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 30 luglio 2015 e n. 33 del 27 aprile 2016 hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2018;
- 3) di inviare copia della presente deliberazione e del Regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, commi 13-bis e 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'art. 1 comma 688, della Legge 147/2013 entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.lgs n. 446 del 1997.

PARTE INTEGRANTE: Regolamento
Emendamento e sub emendamento

All. delib. di G.M. n. 538/2018

FB/

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Geom. Antonio Tringali

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Prof. Giorgio Massari

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vito V. Scalogna

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il
15 MAR. 2018 e rimarrà affissa fino al 30 MAR. 2018 per quindici giorni consecutivi.
Con osservazioni/senza osservazioni

15 MAR. 2018
Ragusa, li.....

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA' DELLA DELIBERA

☐ Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. n. 44/91.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ragusa, li.....

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 15 MAR. 2018 al 30 MAR. 2018
Con osservazioni / senza osservazioni

IL MESSO COMUNALE

Ragusa, li.....

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 15 MAR. 2018 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 15 MAR. 2018 senza opposizione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ragusa, li.....

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

☒ Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno della pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ragusa, li.....



Per Copia conforme da servire

15 MAR. 2018

Ragusa, li.....

IL SEGRETARIO GENERALE

L'Istruttore Direttivo C.S.
Dott.ssa Aurelia Asaro



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE I

3° Servizio Deliberazioni

C.so Italia, 72 – Tel. – 0932 676231

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi **dal 03/04/2018 al 18/04/2018** e contro di essa non è stato prodotto reclamo alcuno.

Ragusa,

IL MESSO COMUNALE

f.to

CERTIFICATO DI RIPUBBLICAZIONE

Il Segretario Generale del Comune di Ragusa, su conforme attestazione dell'impiegato addetto, certifica che copia della deliberazione di **C.C. n. 10 del 08/03/2018** avente per oggetto: "**MODIFICHE AL REGOLAMENTO IUC CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 22/07/2014 E MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 62 DEL 30.07.2015 E CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 27.04.2016. (PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.M. N. 538 DEL 21.12.2017).**" è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi **dal 03/04/2018 al 18/04/2018.**

Certifica, inoltre, che non risulta prodotta all'Ufficio Comunale alcuna opposizione contro la stessa deliberazione.

Ragusa,

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

Si RITRASMETTE in allegato Parere regolamento IUC, con apposizione di firme digitali, Â giÃ inviato il 23/1 u.s. a seguito di richiesta prot. n. 0008021/2018 del 19/01/2018.

Cordiali Saluti.

Dott. Biagio Cicerone

Presidente Collegio Revisori dei Conti

Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 10 del 08-03-2018



Mail priva di virus. www.avast.com

Comune di Ragusa
Protocollo N.0009930/2018 del 25/01/2018



COMUNE DI RAGUSA
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Al Presidente del Consiglio Comunale

Geom. Antonio Tringali

Al Dirigente del X° Settore

Dott. Francesco Scrofani

p.c. **Al Dirigente del III° Settore**

Dott. Marco Cannata

p.c. **All'Assessore al bilancio**

Dott. Stefano Martorana

p.c. **Al Segretario Generale**

Dott. Vito Vittorio Scalogna

Oggetto: parere Collegio dei Revisori alla deliberazione G.M. n. 538 del 21/12/2017 relativa a " Modifiche al regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 22/07/2014 e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 30/07/2015 e con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 27/04/2016. Proposta per il Consiglio".

Il Collegio dei Revisori,

Vista la nota protocollo n. 8021/2018 del 19/01/2018 del Settore X° Tributi, con la quale il dirigente dott. Francesco Scrofani richiede il prescritto parere del Collegio relativo a modifiche al regolamento IUC in oggetto;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 538 del 21/12/2017 relativa a modifiche al regolamento IUC in oggetto;

Vista la proposta di deliberazione n. 131235 del 07/12/2017 per la Giunta Municipale del dirigente del Settore X° Tributi di modifiche e integrazioni al regolamento IUC il quale, a norma dell'art. 1, c. 639 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), disciplina e regola nel Comune di Ragusa l'imposta Unica Comunale composta dall'IMU (Imposta Municipale Unica) dalla TASI (Tassa Servizi Indivisibili) e dalla TARI (Tassa Rifiuti);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 06/07/2017 avente per oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2017/2019 e del Bilancio di Previsione 2017/2019 che, relativamente agli obiettivi strategici prevede la modifica del regolamento IUC;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal dirigente responsabile del Settore X° – Tributi , dott. Francesco Scrofani;

Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal dirigente responsabile del settore III° – Gestione Servizi Finanziari e Contabili, dott. Marco Cannata;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla legittimità del Segretario Generale dell'Ente, dott. Vito Vittorio Scalogna;

Considerato che il Collegio dei Revisori deve formulare parere obbligatorio ai sensi della lettera b) n. 7, dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 per le proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali e per quest'ultimi che siano rispettati i principi di adeguatezza, trasparenza e semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Tanto visto e considerato, il Collegio,

Esprime

parere favorevole alla deliberazione G.M. n. 538 del 21/12/2017 relativa a "Modifiche al regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 22/07/2014 e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 30/07/2015 e con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 27/04/2016. Proposta per il Consiglio".

Ragusa, 23 gennaio 2018.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Biagio Cicerone (firma digitale)

Dott. Francesca Mazzola (firma digitale)

Rag. Nicola Ippolito (firma digitale)

COMUNE DI RAGUSA

Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 40 del 08.03.2018

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 22/07/2014

Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 30/07/2015

Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 27/04/2016

Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 08.03.2018

Sommario

CAPO I - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)	5
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	5
Art. 2 - SOGGETTO ATTIVO	5
Art. 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	6
Art. 4 - DICHIARAZIONE.....	6
Art. 5 - SANZIONI ED INTERESSI	7
Art. 5 bis - RAVVEDIMENTO PER RITARDATI O OMESSI VERSAMENTI.....	7
Art. 5 ter - RAVVEDIMENTO PER INFEDelta' OD OMISSIONI DELLA DICHIARAZIONE.....	8
Art. 6 - ACCERTAMENTO	9
Art. 7 - RIMBORSI	10
Art. 8 - CONTENZIOSO.....	11
Art. 9 - RISCOSSIONE COATTIVA	12
Art. 10 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO	11
CAPO II - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	11
Art. 11 - OGGETTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE	11
Art. 12 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DI IMPOSTA.....	12
Art. 13 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	12
Art. 14 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI	13
Art. 15 - SOGGETTI PASSIVI.....	15
Art. 16 - SOGGETTO ATTIVO	15
Art. 17 - BASE IMPONIBILE.....	15
Art. 18 - RIDUZIONE BASE IMPONIBILE.....	17
Art. 18 BIS ULTERIORI RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE - IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO.....	18
Art. 19 - RIDUZIONI PER IMMOBILI A CANONE CONCORDATO	19
Art. 20 - PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	20
Art. 21 - FABBRICATI RURALI E TERRENI AGRICOLI.....	20
Art. 22 - ESENZIONI	21
Art. 23 - AREE FABBRICABILI PERTINENZIALI	22
Art. 24 - ESTENSIONE DELL'ESENZIONE PREVISTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI.....	22
Art. 25 - IMMOBILI MERCE.....	23
Art. 26 - IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	23
Art. 27 - VERSAMENTI	23
CAPO III - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	24

Art. 28 - PRESUPPOSTO.....	24
Art. 29 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI	24
Art. 29 BIS - ESTENSIONE DEL CONCETTO DI ABITAZIONE PRINCIPALE.....	25
Art. 30 - SERVIZI INDIVISIBILI	26
Art. 31 - SOGGETTO PASSIVO.....	26
Art. 32 - BASE IMPONIBILE.....	27
Art. 33 - DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA	27
Art. 34 - ESENZIONI.....	28
Art. 34 BIS RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE.....	28
Art. 34 TER – DICHIARAZIONE.....	29
Art. 35 - DETRAZIONI PER ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE.....	30
Art. 36 - VERSAMENTI.....	30
CAPO IV - TASSA SUI RIFIUTI (TARI).....	31
Art. 37 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	31
Art. 38 - RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI.....	32
Art. 39 - SOGGETTI PASSIVI.....	33
Art. 40 - LOCALI ED AREE	33
Art. 41 - ESCLUSIONI	34
Art. 42 - DETERMINAZIONE DELLA TARI	35
Art. 43 - CATEGORIE DI UTENZA	36
Art. 44 - UTENZE DOMESTICHE (CALCOLO DELLE TARIFFE).....	36
Art. 45 - UTENZE DOMESTICHE (CATEGORIE ED OCCUPANTI)	36
Art. 46 - UTENZE NON DOMESTICHE (CALCOLO DELLE TARIFFE)	38
Art. 47 - UTENZE NON DOMESTICHE (CATEGORIE)	39
Art. 48 - PARTICOLARI APPLICAZIONI DELLA TARIFFA	39
Art. 49 - TARIFFA GIORNALIERA.....	40
Art. 50 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DOMESTICHE	40
Art. 51 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE NON DOMESTICHE.....	41
Art. 51 BIS - ALTRE RIDUZIONI "ANTISPRECO" (ART. 1 COMMA 652 L. 147/13).....	42
Art. 52 - RIDUZIONI SERVIZIO LIMITATO.....	43
Art. 53 - AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	43
Art. 54 - APPLICABILITÀ.....	44
Art. 55 - ESENZIONI ED INAPPLICABILITÀ.....	44
 Art. 56 - TRIBUTO PROVINCIALE	 45

Art. 56 BIS – DICHIARAZIONE TARI	45
Art. 57 - RISCOSSIONE.....	47
Allegato A - UTENZE DOMESTICHE	49
Allegato B - UTENZE NON DOMESTICHE.....	49
Allegato C - CRITERI PER ASSIMILAZIONE RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI.....	50

CAPO I - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Ragusa dell'Imposta Unica Comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639 e ss, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, modificata dalla legge del 28 dicembre 2015, n. 208, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. La IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e al loro valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
4. La IUC è composta da:
 - a. Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze;
 - b. Componente riferita ai servizi, che si articola come segue:
 - Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di immobili, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune;
 - Tassa sui Rifiuti (TARI), a carico dell'utilizzatore e destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.
5. Nel capo I del presente Regolamento vengono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti della medesima; nei capi II, III e IV del presente regolamento vengono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.
6. Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

Art. 2 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune di Ragusa relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di

nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune può designare uno o più funzionari responsabili per le singole componenti del tributo, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;
2. Il Funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva e dispone i rimborsi.

Art. 4 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. La dichiarazione per le componenti TARI e TASI può essere presentata anche da uno solo dei proprietari o degli occupanti, per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
5. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
6. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
7. Le dichiarazioni presentate ai fini dei precedenti Tributi, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'Imposta Unica Comunale (IUC).

8. E' dovuta la presentazione della dichiarazione in relazione a cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusione, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

Art. 5 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30 (trenta) % di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 (cento) % del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 (cinquanta) % del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 20 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di 500 euro.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Non vengono applicate le sanzioni di cui ai commi precedenti se la contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per il tributo e non versate alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura di legge. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 5 BIS - RAVVEDIMENTO PER RITARDATI O OMESSI VERSAMENTI

1. Nel caso il contribuente non abbia provveduto ad effettuare, in tutto o in parte, il versamento del tributo non dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, alle prescritte scadenze, è possibile effettuare il versamento tardivo applicando all'imposta dovuta e non versata le sanzioni ridotte e gli interessi di legge.

2. La sanzione è ridotta, purchè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
- a) entro il 14° (quattordicesimo) giorno successivo alla data di scadenza del pagamento dell'acconto e/o del saldo, ad un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (e cioè pari allo 0,1% giornaliero dell'importo non versato c.d. "Ravvedimento sprint" art. 13 del D. Lgs. 471/97);
 - b) dal 15°(quindicesimo) al 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di scadenza del pagamento dell'acconto e/o del saldo, ad un importo pari ad un decimo del minimo (1,5% dell'importo non versato "Ravvedimento breve" art. 13 comma 1 – lett. a del D. Lgs. 472/97);
 - c) dopo il 30° (trentesimo) e fino al 90° (novantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del pagamento dell'acconto e/o del saldo, ad un importo pari ad un nono del minimo (1,67% dell'importo non versato "Ravvedimento medio" art. 13 comma 1 – lett. a-bis del D. Lgs. 472/97);
 - d) dopo il 90° (novantesimo) giorno di ritardo ed entro 1 (uno) anno dall'omissione o dall'errore relativo all'acconto e/o del saldo ad un ottavo del minimo (3,75% dell'importo non versato "Ravvedimento lungo – entro un anno " art. 13 comma 1 – lett. b del D. Lgs. 472/97);
 - e) oltre 1 (uno) anno dall'omissione o dall'errore relativo all'acconto e/o del saldo ad un sesto del minimo (5,00% dell'importo non versato "Ravvedimento Lunghissimo – oltre l'anno");
3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi giornalieri calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno (comma 637 della legge 23 dicembre 2014, n. 190).
4. Una volta effettuato il versamento tardivo, l'avvenuto pagamento dovrà essere comunicato al Servizio Tributi, utilizzando l'apposito modello al quale dovrà essere allegata la fotocopia della quietanza di pagamento.

Art. 5 TER - RAVVEDIMENTO PER INFEDELTA' OD OMISSIONI DELLA DICHIARAZIONE

1. In caso di violazione dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, purchè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione è ridotta:
- a) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine di regolare adempimento;

- b) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, interviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Art. 6 - ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la

gestione del tributo.

7. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 7 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dalla legge, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori euro 12,00.
4. Le somme versate in eccesso possono essere, in alternativa al rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso per una o più componenti della IUC.

Art. 8 - CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza del rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 9 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Ai sensi dell'art. 3 comma 10 del D.L. 16/2012, a decorrere dal 1° luglio 2012 non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative

ed interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta.

3. Ai sensi dell'art. 3 comma 11 del D.L. 16/2012 l'importo di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad uno stesso tributo.

Art. 10 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore con effetti dal 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
5. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
6. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 147/2013, alle disposizioni di rinvio del D.Lgs 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.
7. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
8. In sede di prima applicazione della componente TARI per il 2014, in deroga all'art. 57 del presente Regolamento, verrà emesso un acconto da pagare in tre rate con scadenze maggio, luglio e settembre, ed un saldo da pagare in un'unica soluzione con scadenza novembre. Per la componente TASI del 2014, in deroga all'art. 36 del presente Regolamento, le scadenze saranno il 16 ottobre e il 16 dicembre in autoliquidazione.

CAPO II - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 11 - OGGETTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Capo disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), introdotta dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, nel Comune di Ragusa, quale componente di natura patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 703, della L. 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), l'istituto della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU e il presente Regolamento è emanato al fine di assicurarne la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, trasparenza ed equità fiscale.
3. La disciplina normativa dell'Imposta Municipale Propria si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate:
 - dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi 707-721 della L. 147/2013;
 - dagli artt. 8 e 9 D.Lgs 23/2011, in quanto compatibili;
 - dal D.Lgs 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;
 - da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
4. Ai fini dell'applicazione dell'imposta costituisce altresì norma di riferimento la L. 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei Diritti del Contribuente.

Art. 12 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DI IMPOSTA

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate con deliberazione dell'organo competente, come individuato dall'art. 13, comma 6 D.L. 201 /2011, convertito in L. 214/2011, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento e ai fini dell'approvazione dello stesso.
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis D.L. 201 /2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché il Regolamento devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 D.Lgs 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Art. 13 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, come definiti dall'art. 2 D.Lgs 504/1992 ed espressamente richiamati dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per

le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.

3. L'imposta municipale propria non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all'abitazione principale:
 - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c. alle abitazioni assegnate al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e alle relative pertinenze. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo dell'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
 - d. ad un unico immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Il godimento del beneficio è subordinato, a pena di decadenza del beneficio, alla presentazione della dichiarazione IMU.
4. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 14 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'imposta, si definisce:
 - a. Per "abitazione principale" ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 s'intende l'immobile costituito dall'unica unità immobiliare iscritta o ascrivibile in catasto come tale, in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e pertanto in presenza di unità immobiliari utilizzate come unico fabbricato di residenza, ma di fatto accatastato in due unità immobiliari, il contribuente non può applicare le agevolazioni per più di un'unità immobiliare, a meno che non abbia proceduto al loro accatastamento unitario. A far data dal 2012, periodo di vigenza dell'IMU, il contribuente proprietario di due unità contigue, di fatto costituenti un'unica

unità abitativa, al fine di poter usufruire delle detrazioni previste per l'abitazione principale è tenuto a presentare istanza al catasto, accorpando in un unico subalterno quelle unità che possono essere accorpate, in quanto aventi quote di proprietà e diritti reali omogenei, oppure facendo riportare nella visura catastale la dicitura "porzione di u.i.u. unita di fatto ai fini fiscali" in quelle unità su cui gravano diritti reali non omogenei. Tale agevolazione non può retroagire a periodi di imposta antecedenti a quello per il quale il contribuente ha presentato istanza al catasto. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o l'esenzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

- b. Per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- c. Per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- d. Per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, secondo le risultanze del Piano Regolatore Generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione da parte della Regione e dell'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è tuttavia soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche nelle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito un società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i

requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

- e. Per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Art. 15 - SOGGETTI PASSIVI

1. In base a quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs 23/2011, sono soggetti passivi dell'imposta:
 - a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d. il locatario finanziario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - e. l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Art. 16 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Ragusa relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f) della L. 228/2012, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.
3. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'I.S.T.A.T
4. Il Comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ed il relativo gettito è di competenza esclusiva del Comune.
5. Il versamento della quota d'imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale .

Art. 17 - BASE IMPONIBILE

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, ai sensi dell'art. 13, comma 4, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 %, ai sensi dell'art. 3, comma 48, L. 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
 - 135 per i terreni agricoli
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
2. bis Per i terreni agricoli, la base imponibile ai fini IMU, si ottiene applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, la rivalutazione del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996 n. 662;
- 2 ter A decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui sopra possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti.

Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui sopra presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

3. Per le aree fabbricabili ai sensi dell'art. 5, comma 5, D.Lgs 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
4. Al fine di agevolare il versamento dell'imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell'attività di accertamento da parte dell'ufficio tributi, la Giunta Comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di una specifica perizia effettuata dall'ufficio tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall'Osservatorio immobiliare dell'ufficio del territorio.
5. Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui in presenza di un terreno edificabile, l'imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree fabbricabili possedute.
6. Allo stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune.
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corsa d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art. 18 - RIDUZIONE BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile, sia per la componente comunale che per quella erariale, è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inidonei all'uso cui sono destinati, per pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"*, ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Autorità sanitaria locale.
3. Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più delle seguenti caratteristiche:
 - strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.
4. Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico.
5. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata a seguito di dichiarazione sostitutiva, presentata dal contribuente, ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune verifica la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante i competenti uffici comunali. La riduzione viene applicata dall'anno in cui il contribuente ha presentato la dichiarazione.
6. Nel momento in cui cessa l'inagibilità o l'inabitabilità il contribuente è tenuto a darne comunicazione all'ufficio comunale entro il termine di giorni trenta dalla cessazione dell'evento.
7. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d'uso.
8. Tale trattamento agevolato, di cui al precedente comma, risulta cumulabile con le altre agevolazioni previste dalla normativa primaria o dal presente Regolamento, ove ne sussistano le condizioni di applicabilità.
9. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 6, D.Lgs. 504/1992, nel caso risulti impossibile determinare il valore dell'area edificabile di riferimento, in caso di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero che siano effettuati, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. b), c) e d) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i, su

fabbricati precedentemente dichiarati, ai fini dell'imposta municipale propria, la base imponibile può essere determinata, in alternativa al valore dell'area, anche facendo riferimento alla rendita catastale o presunta attribuita all'immobile prima dell'esecuzione di tali interventi di recupero, ridotta del 50%, da computarsi fino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino al momento in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato sia comunque utilizzato.

Art. 18 BIS ULTERIORI RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE – IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO

1. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
 - a) il contratto sia registrato;
 - b) il comodante possieda un solo immobile in Italia;
 - c) il comodante risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato.
2. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
3. Tutte le condizioni sopra riportate devono considerarsi necessarie ai fini del riconoscimento dell'agevolazione in oggetto, con la conseguenza che il venir meno di una sola di esse determina la perdita dell'agevolazione.
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (dichiarazione IMU).
5. Per beneficiare dell'agevolazione il soggetto passivo è tenuto a presentare al Comune una copia del contratto di comodato registrato (se stipulato in forma scritta), oppure, se il contratto è verbale, una copia della richiesta di registrazione (modello 69) contenente la tipologia di atto "contratto verbale di comodato".
6. Per gli ulteriori aspetti si rinvia alla risoluzione n. 1/DF del 17/2/2016 del M.E.F.

Art. 19 RIDUZIONI PER IMMOBILI A CANONE CONCORDATO – (ART. 2 COMMA 3 LEGGE 431/98)

1. Nella determinazione delle aliquote il Consiglio Comunale può stabilire riduzioni per le unità immobiliari concesse in locazione, a titolo di abitazione principale, con contratto stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/1998 e ai sensi dell'accordo Territoriale concluso in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative in data 25/02/2008 e

depositato presso il Comune di Ragusa in data 23/03/2008. Sono escluse altre tipologie di contatto previste dalla legge.

2. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, e' ridotta al 75 per cento.
3. L'immobile deve essere locato a persona fisica, residente nell'immobile, che lo utilizzi come abitazione principale.
4. Per poter usufruire della riduzione dell'aliquota e della riduzione dell'imposta il proprietario dell'immobile deve presentare istanza su apposito modulo predisposto dal comune, allegando copia del contratto registrato entro trenta giorni dalla registrazione dello stesso.
5. L'aliquota agevolata e l'imposta ridotta al 75 per cento potranno essere applicate dalla data di stipula del contratto, purché la registrazione dello stesso sia avvenuta nei termini previsti dalla legge e la domanda sia effettuata nei termini di cui al comma precedente. In caso contrario, l'applicazione dell'aliquota agevolata e la riduzione dell'imposta decorreranno dalla data di trasmissione o di consegna del contratto registrato al Comune.
6. Il proprietario dell'immobile è altresì tenuto ad informare l'ufficio sulle modifiche al contratto eventualmente intervenute, sia che comportino l'applicazione dell'aliquota ordinaria (es. risoluzione anticipata del contratto), sia che non comportino modifiche dell'aliquota (es. subentro di un nuovo conduttore anch'egli residente).

Art. 20 - PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Ai fini impositivi, si intendono per pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
2. La destinazione a pertinenza è effettuata dal soggetto passivo il quale deve indicare, al momento della dichiarazione o su successiva richiesta del soggetto attivo, quali tra gli immobili posseduti siano dichiarati tali.
3. Si considerano pertinenze le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio o a ornamento dell'abitazione principale, ubicate di norma nello stesso stabile o complesso immobiliare dove è situata l'abitazione, anche se acquistato separatamente dalla stessa.
4. Possono essere considerate pertinenziali anche le unità immobiliari non situate nello stesso stabile o complesso immobiliare dell'abitazione, purché tale destinazione risulti dall'atto notarile di compravendita o da apposita dichiarazione del contribuente.
5. L'esenzione e l'agevolazione (nel caso di pertinenze all'abitazione principale di cat. A/1, A/8 ed A/9) opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento

dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Art. 21 - FABBRICATI RURALI E TERRENI AGRICOLI

1. Ai fini dell'imposta, si considerano rurali gli immobili strumentali alle attività agricole come definiti dall'art. 9 comma 3 bis del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, come modificato dall'art. 42 bis, D.L. n. 159/2007, convertito dalla Legge 222/07, e s.m.i., indipendentemente dalla categoria catastale che è loro attribuita. Per i fabbricati accatastrati in una categoria diversa dai D/10 è sufficiente l'annotazione negli atti catastali della dicitura "*fabbricato con requisiti di ruralità*".
2. I fabbricati di cui al comma precedente sono esenti dall'imposta in quanto il Comune di Ragusa è ricompreso nell'elenco dei comuni classificati montani o parzialmente montani individuati sulla base dell'elenco Comuni Italiani pubblicato sul sito internet dell'istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).
3. I fabbricati ad uso abitativo, anche se rispettano i requisiti di ruralità stabiliti dalla normativa, sono soggetti all'imposta in base all'aliquota ordinaria. Qualora tali fabbricati siano adibiti ad abitazione principale usufruiscono delle relative esenzioni e/o agevolazioni.
4. I terreni agricoli ubicati su tutto il territorio del Comune di Ragusa sono esenti sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
5. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:
 - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - c) a immutabile destinazione agro silvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.
6. Restano al di fuori del campo di applicazione dell'esenzione:
 - a) i terreni che possiedono le caratteristiche di area edificabile;
 - b) i terreni, diversi dalle aree edificabili, sui quali non vengono esercitate attività agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 del codice civile);
 - c) i terreni, diversi dalle aree edificabili, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale;
 - d) i terreni ricadenti nelle zone bianche, ovvero in quelle aree non pianificate per decadenza dello strumento urbanistico e di conseguenza sprovvisti di qualsiasi qualificazione (agricola e/o edificabile), si applica la disciplina IMU prevista per i terreni agricoli.

Art. 22 - ESENZIONI

1. Sono esenti dal versamento dell'imposta municipale propria gli immobili indicati dall'art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi tra detti Enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
 - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601 e s.m.i.;
 - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;
 - i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
 - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.
2. Spetta al soggetto passivo che intende far valere il diritto all'esenzione fornire la prova che ricorrano in concreto tutte le condizioni previste per averne diritto.

Art. 23 - AREE FABBRICABILI PERTINENZIALI

1. Si considera parte integrante del fabbricato, e pertanto non assoggettabile ad imposta, anche l'area fabbricabile che, per espressa dichiarazione del contribuente secondo modalità di cui al successivo comma 3, ne costituisce pertinenza (es. giardino, posto auto, rampa, corsello, etc.). A tal proposito non assume rilevanza il fatto che l'area sia accatastata unitamente al fabbricato oppure che lo sia autonomamente.
2. Ai fini di quanto stabilito nel comma precedente, un'area può essere considerata pertinenziale esclusivamente quando ricorrano i presupposti indicati dall'articolo 817 del Codice Civile, ovvero:
 - a. un presupposto oggettivo, ossia la destinazione durevole e funzionale a servizio o ad ornamento di un bene nei confronti di un altro, di maggiore importanza (cosiddetto bene principale), per il miglior uso di quest'ultimo;
 - b. un presupposto soggettivo, ossia la volontà del proprietario del bene principale o di chi sia il titolare di un diritto reale sulla medesima, diretta a porre la pertinenza in un rapporto di strumentalità funzionale rispetto al bene principale.

3. Il soggetto passivo è tenuto ad esplicitare la presenza del vincolo pertinenziale presentando un'apposita dichiarazione, valida anche per gli anni successivi, in assenza della quale non potranno essere riconosciuti i previsti benefici.

Art. 24 - ESTENSIONE DELL'ESENZIONE PREVISTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI

1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707, n. 3 della L. 147/2013, come modificato dalla legge di conversione del D.L. n. 47/14, legge 23.05.2014 n° 80.
 - a. Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (iscritti AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
 - b. l'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
 - c. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
 - d. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.
 - e. la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
 - f. l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Art. 25 - IMMOBILI MERCE

1. L'imposta municipale propria non è dovuta in relazione ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati.
2. Condizione essenziale per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma precedente è la presentazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione dell'esenzione, della dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.
3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione può essere sostituita anche da una comunicazione preventiva all'utilizzo dell'immobile che ne comporti l'esenzione dell'applicazione dell'imposta, che deve comunque essere sempre supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

Art. 26 - IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

1. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sono imponibili ai fini dell'imposta sulla base dell'aliquota fissata per le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9, senza l'applicazione della detrazione prevista dall'art. 707 comma 3 lettera d) della Legge 147/2013.

Art. 27 - VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso: a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza il 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta. A tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 24, con le modalità di approvazione del modello e dei codici

tributo stabilite dai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate, fatta salva la possibilità di effettuare il pagamento con apposito bollettino postale intestato all'Agenzia delle Entrate.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. L'importo minimo dovuto ai fini dell'imposta municipale propria è pari ad Euro 12,00, da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

CAPO III - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 28 - PRESUPPOSTO

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con esclusione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Art. 29 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'applicazione della TASI:
 - a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
 - b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

ART. 29 BIS – ESTENSIONE DEL CONCETTO DI ABITAZIONE PRINCIPALE

1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale:
 - a. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008;
 - c. abitazioni assegnate al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e alle relative pertinenze; l'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo dell'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
 - d. immobili iscritti o ascrivibili al catasto urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alla Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 del D.lgs. 19 maggio 2000 n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - e. una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
 - f. unità immobiliari e relative pertinenze possedute da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero;
 - g. unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado.

Art. 30 - SERVIZI INDIVISIBILI

1. Il gettito della TASI è destinato alla copertura parziale dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili, così individuati:
 - a. pubblica sicurezza e vigilanza urbana;
 - b. tutela del patrimonio artistico e culturale affidato al Comune;
 - c. illuminazione stradale pubblica;
 - d. servizi cimiteriali;
 - e. manutenzione stradale e del verde pubblico;

- f. servizi socio-assistenziali;
 - g. servizio di protezione civile;
 - h. tutela degli edifici e delle aree comunali.
2. Con deliberazione del Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è destinata

Art. 31 - SOGGETTO PASSIVO

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, fabbricati e aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con esclusione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
3. In caso di detenzione temporanea (locazioni saltuarie o occasionali) non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 % (dieci per cento) dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 33. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
6. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il titolare del diritto reale versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune.

Art. 32 - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da individuarsi, pertanto, nella rendita degli immobili iscritti a Catasto, nel reddito dominicale per i terreni agricoli, e nel valore di mercato per le aree edificabili.
2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o il titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, e versare la relativa imposta.
3. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

Art. 33 - DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

1. Il Comune, con deliberazione di Consiglio, provvede alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui all'art. 1, commi 676, 677, 678 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i.
2. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 (uno) per mille .
3. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote possono essere stabilite entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.

Art. 34 - ESENZIONI

1. Sono stabilite esenzioni per le abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni economiche, secondo criteri fissati dalla Giunta Municipale sulla base degli indicatori ISEE, ed applicate su istanza degli interessati.
2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questo dimostri di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione. L'esenzione, una volta concessa, compete anche per

gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, l'interessato deve presentare all' Ufficio Tributi del Comune l'apposita dichiarazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento e la tassa decorrerà dal giorno in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.

3. Sono stabilite inoltre esenzioni:

- a. per i fabbricati classificati nelle categorie catastali E1 ad E9,
- b. per i fabbricati di proprietà del Comune; nel caso in cui gli immobili di proprietà del Comune situati nel proprio territorio siano utilizzati da soggetti terzi, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota TASI di competenza dell'occupante;
- c. per i fabbricati classificati nelle categorie catastali B/1, B/2, B/6 e B/7.

ART. 34 BIS –RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inidonei all'uso cui sono destinati, per pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Autorità sanitaria locale.
3. Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più delle seguenti caratteristiche:
 - strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.
4. Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico.
5. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata a seguito di dichiarazione sostitutiva, presentata dal contribuente, ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune verifica la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante i competenti uffici comunali. La riduzione viene applicata dall'anno in cui il contribuente ha presentato la dichiarazione.

6. Nel momento in cui cessa l'inagibilità o l'inabitabilità il contribuente è tenuto a darne comunicazione all'ufficio comunale entro il termine di giorni trenta dalla cessazione dell'evento.
7. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d'uso.
8. La riduzione di cui al precedente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 1.

ART. 34 TER – DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo.
4. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
5. Ove la TASI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del Territorio.
6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
7. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.
8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Territorio.
9. La dichiarazione deve essere presentata in relazione agli immobili che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

Art. 35 - AGEVOLAZIONI PER ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale, il Comune può riconoscere agevolazioni per l'abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita catastale.
2. La detrazione deve essere divisa in parti uguali tra i soggetti passivi che ne hanno diritto.
3. La rendita catastale di riferimento, al fine della determinazione della detrazione per l'abitazione principale, è quella dell'intera abitazione e delle eventuali pertinenze, senza riferimento alla quota di possesso del singolo contribuente.
4. Nel caso di unità immobiliari unite di fatto ai fini fiscali, per cui l'abitazione è composta da più porzioni con autonoma rendita, al fine della determinazione della detrazione per l'abitazione principale, occorre fare riferimento alla somma delle rendite catastali costituenti l'unica abitazione principale e le eventuali pertinenze.
5. Per le categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli/palazzi di pregio) non è prevista alcuna detrazione.

Art. 36 - VERSAMENTI

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24) o apposito bollettino postale, approvato con decreto interministeriale 23 maggio 2014, sia in formato compilabile (in caso di autoliquidazione), sia in formato prestampato;
2. Il versamento deve essere effettuato in n. 2 (due) rate scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, in analogia a quanto previsto per l'IMU dal decreto sul federalismo municipale (D.lgs. n. 23 del 2011). E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Considerato superato il termine del 16 giugno, per il primo anno di applicazione la Giunta Municipale può fissare una scadenza intermedia per il versamento dell'acconto.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad Euro 12,00.
4. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, rendere disponibili i modelli di pagamento preventivamente precompilati su richiesta (ai sensi dell'art. 1, c. 689 della legge 147/2013 - Legge di Stabilità 2014).
5. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

CAPO IV - TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 37 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intende per:
 - a. “locali”, le strutture stabilmente infisse al suolo, chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b. “aree scoperte”, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale (es. tettoie, balconi, terrazze, campeggi, cinema all'aperto, parcheggi, etc.);
 - c. “utenze domestiche”, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d. “utenze non domestiche”, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dalla TARI:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali (es. balconi e terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini, parchi, etc.);
 - b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate, in via esclusiva (es. androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini).
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi idrico, elettrico, gas, telefonico o informatico costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 38 - RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce rifiuto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti su strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversa da quella di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e. i rifiuti da attività commerciali;
 - f. i rifiuti da attività di servizio;
 - g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
6. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'Allegato C, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che il rapporto tra la produzione dei rifiuti della specifica utenza e la superficie della stessa sia inferiore al limite riportato nell'Allegato C.

Art. 39 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 40 - LOCALI ED AREE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 (ottanta) % della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo del 1998, n. 138.
4. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili, rilevate e certificate dal Catasto U.I.U. adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
5. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.
6. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa, certificata con SCIA o attestazione similare rilasciata da tecnico abilitato, ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, mediante esibizione di idonea certificazione fiscale (formulari).

7. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti.

Art. 41 - ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla tassazione, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Sono, a titolo esemplificativo esclusi:
 - a. locali:
 - i. i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
 - ii. terrazze scoperte, posti macchina scoperti;
 - iii. i locali e le aree degli impianti sportivi dove viene svolta l'effettiva attività sportiva e/o agonistica;
 - iv. i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 - v. le parti comuni degli edifici quali atri e vani scale;
 - vi. immobili inagibili o inabitabili purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - b. aree:
 - i. le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - ii. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - iii. le aree adibite in via esclusiva alla viabilità interna delle stazioni di servizio carburanti e aree di parcheggio;
 - iv. le aree scoperte adibite a verde.
3. Le aree indicate ai punti della lettera b) non sono assoggettabili alla tariffa solo se le relative caratteristiche risultino indicate nella comunicazione e le stesse risultino riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o in base ad idonea documentazione.
4. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 42 - DETERMINAZIONE DELLA TARI

1. Il tributo comunale è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. L'obbligazione tributaria ha decorrenza immediata al verificarsi del presupposto. L'estinzione dell'obbligazione ha decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione a meno che il contribuente non dia documentata dimostrazione che la cessazione sia avvenuta in data antecedente.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici, nei componenti familiari e nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano una variazione di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
4. Sulla base dell'articolo 651 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i., il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati dalle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
5. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani, sulla base del piano economico finanziario da adottare mediante delibera consiliare, entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La tariffa a regime deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
6. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e ad altri servizi come lo spezzamento, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione ed è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
7. La tariffa, che ricomprende la determinazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, è determinata per anno solare con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa vigente.
8. La deliberazione della tariffa, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro il termine, si applica l'aliquota deliberata l'anno precedente.

Art. 43 - CATEGORIE DI UTENZA

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

2. I costi fissi ed i costi variabili sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi sostenuti dal gestore del servizio nell'ambito delle previsioni della normativa di riferimento ed ai rifiuti riferibili alle utenze non domestiche determinati anche in base ai coefficienti di produttività K_d di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le percentuali di attribuzione di cui al comma 2 vengono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

Art. 44 - UTENZE DOMESTICHE (CALCOLO DELLE TARIFFE)

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamento K_a relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica medesima e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, in modo da privilegiare quelle più numerose, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'Allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti prodotta da ciascuna tipologia di utenza. Nelle more dell'introduzione di sistemi che consentano la misurazione puntuale dei conferimenti, si applica un sistema presuntivo desumibile sulla base dei coefficienti K_b previsti al punto 4.2 dell'Allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tabella in Allegato A del presente Regolamento riporta i coefficienti utilizzati per l'utenza domestica.

Art. 45 - UTENZE DOMESTICHE (CATEGORIE ED OCCUPANTI)

1. Le utenze domestiche vengono suddivise in base alle categorie di cui all'Allegato A.
2. Per le utenze domestiche condotte/possedute da persone fisiche che vi hanno stabilito la residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune dal primo gennaio di ogni anno, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero o, anche, in altro comune del territorio nazionale e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

- 3.bis Non sono considerati presenti nel nucleo familiare, esclusivamente per la determinazione della tassa sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, gli studenti universitari residenti fuori sede, purché producano contratto di affitto registrato e idonea documentazione attestante l'iscrizione, nei limiti della durata del contratto stesso e previa istanza del soggetto passivo del tributo. L'istanza produce effetto per il periodo di imposta corrispondente all'anno accademico, dal 1^o novembre al 31 ottobre del successivo anno solare, in riferimento al quale è stata comprovata l'iscrizione.
- 3.ter Non sono considerati presenti nel nucleo familiare le persone con disabilità di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 3 della Legge 104/1992, riconosciuta attraverso verbale degli uffici competenti ASP.
4. Per le utenze domestiche diverse dall'abitazione principale, condotte/possedute da soggetti residenti nel Comune di Ragusa, si applica ai fini del calcolo della tariffa lo stesso numero di occupanti del nucleo familiare risultante all'Anagrafe Comunale fino ad un massimo di 3 (tre) componenti.
5. Per le utenze domestiche condotte/possedute da soggetti non residenti nel Comune di Ragusa ricorre l'obbligo di integrazione della denuncia del numero di componenti familiari occupanti l'immobile, in alternativa verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a 3 (tre), fatte salve le verifiche di ufficio.
6. Per gli alloggi dei cittadini residenti all'Estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, ricorre l'obbligo di integrazione della denuncia del numero di componenti occupanti l'immobile, in alternativa si assume come numero degli occupanti un valore di ufficio pari a 3 (tre).
6. bis. A partire dal 2015 (Legge di conversione del D.L. 47/2014), è considerata abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Sulla suddetta unità immobiliare la TARI è ridotta di due terzi.
7. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
8. Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito, se assoggettabili a pertinenza dell'abitazione stessa, si considerano utenze domestiche condotte dal medesimo numero di occupanti l'abitazione di riferimento e pagano solo la parte fissa. Si considerano utenze domestiche con 1 (uno) occupante, tutte le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito non assoggettabili a pertinenze di abitazioni.
9. In fase di prima applicazione della TARI, se non precedentemente classificati in TARES, si considerano pertinenze le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito di categoria catastale C2, C6 e C7, intestate a soggetti conduttori/proprietari di abitazioni in comune ed ubicate nello stesso stabile o adiacente all'abitazione di riferimento. Verrà comunque assoggettato a pertinenza almeno un locale di categoria catastale C2, C6 e C7 intestato allo stesso conduttore/proprietario di una abitazione anche se ubicato in strade o civici differenti. Qualora ci fosse la presenza di più locali di categoria catastale C2, C6 e C7 intestati a soggetti conduttori/proprietari di abitazioni in comune, verrà titolato a pertinenza soltanto il

locale con maggiore metratura. Ogni eventuale modifica al numero ed alla tipologia delle pertinenze, diversa da quanto sopra specificato, dovrà essere dichiarata dal contribuente e verificata e validata dal Comune.

10. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero dei componenti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 (uno) occupante.
11. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, per un massimo di 6 persone, che sono tenute al pagamento con vincolo di solidarietà.
12. Per le famiglie residenti in comune, in sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denunce presentate prima del 1 gennaio 2014 non riportano il numero degli occupanti l'alloggio, tale dato viene desunto dall'anagrafe per le famiglie residenti, mentre per i non residenti ricorre l'obbligo di integrazione della denuncia.
13. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, verrà desunta dai registri anagrafici per le utenze residenti oppure va dichiarata al Comune con apposita denuncia da presentare entro 30 giorni dall'evento.
14. Eventuali variazioni del nucleo familiare domestico in corso d'anno condurranno ad un ricalcolo dell'importo dovuto a far data dalla intervenuta variazione registrata di seguito alla denuncia o dall'acquisizione dai registri anagrafici per i nuclei residenti. Le variazioni intervenute verranno riportate quale conguaglio nella successiva tariffazione.

Art. 46 - UTENZE NON DOMESTICHE (CALCOLO DELLE TARIFFE)

1. La parte fissa della tariffa è determinata per le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali, e per le attività produttive in genere, sulla base del coefficiente Kc, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa, determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'Allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa si organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Fino all'adozione di tali sistemi di misurazione il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione media annua per metro quadrato (coefficiente Kd) nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'Allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tabella in Allegato B del presente Regolamento illustra i coefficienti utilizzati per le utenze non domestiche.

4. Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi di cui all'art. 38 comma 6, il Comune potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso, fatta salva la riscossione della quota fissa, la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte del Comune nei confronti dell'utenza non domestica.

Art. 47 - UTENZE NON DOMESTICHE (CATEGORIE)

1. Le utenze non domestiche si dividono in base alle categorie di cui all'Allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'Allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione fornita dal metodo normalizzato vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. In caso di utenze non domestiche che comprendono diverse attività non utilizzabili singolarmente, il Comune, dopo le opportune verifiche, applica la tariffa prevalente identificandone l'attività principale.
6. Nel caso in cui un'utenza disponga di più unità immobiliari distinte catastalmente, il Comune può prevedere l'applicazione di differenti categorie.
7. Qualora l'utente non domestico dimostri il mancato utilizzo dell'immobile è comunque tenuto al pagamento della quota fissa della tariffa in base all'ultima destinazione d'uso dell'immobile.
8. Alle unità immobiliari domestiche in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.

Art. 48 - PARTICOLARI APPLICAZIONI DELLA TARIFFA

1. Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, si applica la tariffa stabilita per la voce rispondente all'uso effettuato.
2. Per gli immobili destinati a civili abitazioni in cui è svolta, in via permanente un'attività economica e/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività o per la voce più corrispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all'uso destinati.

3. Quando, nel caso di più usi, risulta impossibile differenziare le superfici ad essi adibiti, per promiscuità d'uso e/o per usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tassa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.
4. Le istituzioni scolastiche statali non sono tenute a corrispondere al Comune il corrispettivo del servizio. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33 bis, del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 49 - TARIFFA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, riferita alla tipologia di attività.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione relativa ai servizi indivisibili.
6. In caso di occupazione abusiva la TARI è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in quanto compatibili.
7. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal vigente regolamento dei servizi di smaltimento rifiuti.

Art. 50 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DOMESTICHE

1. La TARI è ridotta, sia nella quota fissa sia nella quota variabile, secondo i seguenti criteri:
 - a. Riduzione del 20 (venti) % sulle abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

- b. Riduzione del 50 (cinquanta) % per unità immobiliari catastalmente distinte dall'abitazione principale, ma ad essa contigue (es. su più piani), utilizzate come parte di un'unica abitazione principale;
 - c. Riduzione del 15 (quindici) % per fabbricati rurali ad uso abitativo;
 - d. Riduzione del 15 (quindici) % per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all'estero per più di sei mesi l'anno; le condizioni devono essere certificate da idonea documentazione;
 - e. Riduzione del 20 (venti) % per le utenze che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico. L'applicazione della riduzione deve essere proceduta da apposita richiesta contenente l'impegno del contribuente sia alla pratica del compostaggio domestico in modo continuativo sia ad assicurare l'accesso del personale incaricato alla verifica delle modalità e/o della qualità della sua produzione. Il contribuente è inoltre tenuto a dimostrare di avere a disposizione, nell'ambito del territorio comunale, un orto, un giardino o un'area verde in cui utilizzare in modo diretto il compost prodotto, avente una superficie di almeno 10 mq per abitante del nucleo familiare. L'istanza sarà valida, purché non siano mutate le condizioni, anche per gli anni successivi e dovrà essere presentata utilizzando appositi moduli predisposti dall'ufficio tributi. La riduzione sarà calcolata sulla TARI relativa all'abitazione per la quale il contribuente abbia presentato istanza e avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
2. In caso di venir meno delle condizioni per l'applicazione delle riduzioni tariffarie di cui al comma 1 il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione. In mancanza della presentazione della dichiarazione il Comune provvede al recupero della TARI non corrisposta, applicando le sanzioni previste dalla legge per omessa dichiarazione.

Art. 51 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo sulla parte variabile, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani in modo differenziato. La riduzione del tributo verrà stabilita in proporzione al rapporto recupero/produzione totale (la produzione totale del rifiuto per ciascuna attività è stimata, in assenza di dato oggettivo prodotto dall'utenza non domestica, attraverso il prodotto del valore del Kd della relativa classificazione, riportato nell'Allegato B al presente Regolamento, moltiplicato per la superficie dell'attività), fino alla concorrenza massima dell'importo totale della quota variabile, che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, previa dimostrazione dell'avviato recupero (esibizione documentazione fiscale).
2. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, presentando apposita istanza su modulo predisposto dal Comune di Ragusa e corredato dalla documentazione in esso indicata entro il 28 febbraio

dell'anno successivo. Il riconoscimento dello sgravio verrà effettuato a consuntivo ed a valere nell'annualità successiva alla presentazione della denuncia.

3. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, sarà riconosciuta una riduzione del 30 (trenta) %. La riduzione è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente, rispettivamente non più di 6 mesi continuativi o 4 giorni per settimana. La richiesta dovrà essere riproposta annualmente.
4. Per tutte le utenze non domestiche, In fase di prima applicazione della TARI per il solo anno d'imposta 2014, verranno confermate tutte le riduzioni/esenzioni previste dal precedente regolamento TRSU-TARES e le stesse verranno automaticamente cessate al 31 dicembre 2014.
5. La tariffa è ridotta del 50% - per un massimo di 24 mesi – quando l'attività sia ferma a seguito di procedure concorsuali, cassa integrazione a zero ore, o per inattività o cessata attività, a condizione che i locali non siano utilizzati come deposito e che in essi siano presenti solo strumentazioni di non facile amovibilità. La presenza di allacciamento elettrico a ridotto assorbimento per garantire accessibilità e sicurezza dei locali non è causa ostativa al riconoscimento della suddetta riduzione, che viene concessa – previa verifica dei necessari requisiti – su istanza del contribuente (con allegata documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento della stessa) ed applicata con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ne è stata richiesta l'applicazione.
6. La TARI è ridotta, sia nella quota fissa sia nella quota variabile del 30 (cinquanta) % per gli immobili utilizzati da onlus e associazioni di volontariato di cui alla legge 11.08.1991 n. 266 e da altre organizzazioni che svolgono in via continuativa attività di beneficenza, limitatamente ai locali in cui le suddette attività vengono svolte, da comprovare mediante presentazione di idonea documentazione.

Art. 51 BIS - ALTRE RIDUZIONI "ANTISPRECO" (ART. 1 COMMA 652 L. 147/13)

1. Con effetto sulle tariffe 2019 è riconosciuto – sulla base di documentata istanza di parte - un abbattimento tariffario alle utenze non domestiche di cui all'ultimo periodo del novellato art.1 comma 652 della L.147/16, così come modificata dall'art.17 della L.166/16.
2. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione della fattispecie prevista dal novellato art.1 comma 652 L.147/13 trovano applicazione le definizioni di cui all'art.2 comma 1 lett. b), c), d), e) della medesima L.166/16.
3. La quantità di beni e prodotti ritirati dalla vendita oggetto di donazione deve essere documentata prioritariamente sulla base delle comunicazioni del donante e delle dichiarazioni trimestrali del donatario di cui all'art.16 L.166/16; è ammessa, in via residuale, la possibilità di documentare con altre modalità se ed in quanto oggettivamente funzionali all'attività di controllo.

4. L'abbattimento tariffario di cui al comma 1 sarà quantificato, con deliberazione di G.M. compatibilmente con le disponibilità di bilancio, sulla base di beni alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita (nel rispetto delle condizioni di legge e di quelle previste al presente articolo), a patto che il richiedente in possesso dei requisiti di legge soddisfi entrambe le seguenti condizioni:
 - a) disponga di una superficie (adibita a produzione o distribuzione di beni alimentari) superiore a 250 mq;
 - b) presenti apposita istanza all'ufficio TA.RI. - entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto della richiesta - indicando il progetto/collaborazione (finalizzato al contrasto dello spreco alimentare) a cui abbia aderito ed allegando la documentazione di cui al precedente comma 3.
5. In ogni caso l'abbattimento di cui al comma 4 non può arrivare ad incidere per oltre il 15% sull'ammontare totale della tassa dovuta. Esso viene applicato a riduzione sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro dell'ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti .

Art. 52 - RIDUZIONI SERVIZIO LIMITATO

1. Nelle zone esterne al centro urbano ed alle aree assimilate al centro urbano (la delimitazione del centro urbano e delle aree assimilate è definito dal Regolamento Tecnico dei Servizi di Igiene Urbana del Comune) in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti urbani, la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa applicata per tipologia di utenza. L'utente dovrà presentare apposita istanza di richiesta comprensiva dei riferimenti catastali e/o coordinate GPS dell'immobile per il quale si richiede la riduzione.
2. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa che il servizio, istituito e attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, si applica, sino alla regolarizzazione del servizio, una decurtazione dell'80 (ottanta) % della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio Tributi del Comune della carenza permanente riscontrata, e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.
3. Il responsabile dell'Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta dell'originale. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'Ufficio Tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

Art. 53 - AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Per tutte le utenze, domestiche e non domestiche, potranno essere definiti sconti, annualmente stabiliti dall'Amministrazione Comunale, legati al raggiungimento complessivo degli obiettivi di raccolta differenziata.

2. Sarà possibile definire, attraverso atto deliberativo contestuale all'approvazione annuale delle tariffe da parte dell'Amministrazione Comunale, riduzioni tariffarie commisurate al peso dei rifiuti differenziati prodotti dalle singole utenze, mediante l'attivazione di sistemi di rilevazione dei quantitativi di rifiuti conferiti in modo differenziato presso i Centri di Raccolta Comunali o siti individuati dal Comune.
3. La riduzione dovuta al conferimento dei rifiuti di cui al comma precedente sarà applicata al singolo utente al massimo per il 50 (cinquanta) % dell'intero importo della TARI dovuta.
4. La suddetta agevolazione, riferita ad anno solare, è quantificata a congruaggio per il singolo utente nell'avviso di pagamento della TARI dell'anno successivo, previa rendicontazione delle pesature complessive all'Ufficio Tributi.

Art. 54 - APPLICABILITÀ

1. In caso di condizioni che fanno venir meno le condizioni di agevolazione, il contribuente è tenuto a denunciare tempestivamente le variazioni entro 30 (trenta) giorni dall'evento, all'Ufficio Tributi del Comune. In caso contrario, il tributo sarà recuperato nei termini previsti dalla normativa.
2. Il Comune si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, le condizioni che consentono la riduzione. In caso di cessazione o inesistenza delle condizioni, verrà immediatamente adeguata la tariffa e l'utenza dovrà corrispondere gli importi mancanti.
3. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni e agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione della riduzione precedente considerata. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 60% dell'intera tariffa.

Art. 55 - ESENZIONI ED INAPPLICABILITÀ

1. Sono stabilite esenzioni per le abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni economiche, secondo criteri fissati dalla Giunta Municipale sulla base degli indicatori ISEE, ed applicate su istanza degli interessati.
2. Sono stabilite esenzioni per 3 (tre) anni alle nuove attività avviate nel Centro Storico di Ragusa superiore, limitatamente a Via Roma e al quadrilatero compreso tra Via Salvatore, Via Mario Leggio, Corso Italia, Via Mariannina Coffa e Via Sant'Anna, per i quali nell'anno d'imposta si avvia l'esercizio. Le condizioni dovranno essere certificate da idonea documentazione da allegare all'istanza da presentare all'Ufficio Tributi del Comune.
3. Sono stabilite esenzioni per 3 (tre) anni agli immobili ad uso abitativo ricadenti nel Centro Storico di Ragusa superiore, limitatamente a Via Roma e al quadrilatero compreso tra Via Salvatore, Via Mario Leggio, Corso Italia, Via Mariannina Coffa e Via Sant'Anna, per i quali nell'anno d'imposta si avvia l'acquisto e la ristrutturazione. Le condizioni dovranno essere certificate da idonea documentazione (ad esempio rogito d'acquisto e/o concessione edilizia per ristrutturazione) da allegare all'istanza da presentare all'Ufficio Tributi del Comune.

4. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questo dimostri di averne diritto.
Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione. L'esenzione una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, l'interessato deve presentare all'Ufficio Tributi del Comune l'apposita dichiarazione di cui all'art. 4 del presente regolamento e la tassa decorrerà dal giorno in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.
5. Sono esclusi dalla tassazione gli immobili non utilizzati (inagibili, inabitabili o diroccati), oppure quegli immobili improduttivi di rifiuti. L'immobile è oggettivamente inutilizzabile o non suscettibile di produrre rifiuti quando non ha l'abitabilità, è inagibile, diroccato, intercluso, in stato di abbandono purché, di fatto, non utilizzato. La prova contraria, atta a dimostrare l'idoneità del bene a produrre rifiuti è comunque ad esclusivo carico del contribuente, che deve fornire all'Amministrazione, tutti gli elementi all'uopo necessari.

Art. 56 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dall'ex ente Provincia Regionale di Ragusa, sull'importo del tributo comunale.

Art. 56 BIS - DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo, e in particolare:
 - a) l'inizio della detenzione o del possesso;
 - b) la cessazione della detenzione o del possesso;
 - c) la variazione di elementi rilevanti ai fini della determinazione del tributo;
 - d) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
 - e) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
2. Il termine di presentazione della denuncia di nuova occupazione, cessazione o di modifica dei dati che influiscono sulla determinazione del tributo è stabilita al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenuti tali eventi modificativi.
3. I soggetti tenuti al pagamento del tributo, individuati dal presente regolamento, sono obbligati, pertanto, a produrre entro tale termine apposita denuncia. Tale denuncia dovrà contenere tutti gli elementi necessari

per la determinazione e l'applicazione del tributo e dovrà essere redatta su appositi moduli predisposti dal Comune.

4. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal dichiarante, è presentata:

- direttamente agli Uffici Comunali (Settore Tributi);
- spedita a mezzo posta con raccomandata a/r;
- trasmessa mediante PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Ragusa.

Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento d'identità del dichiarante. In caso di consegna diretta, all'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della dichiarazione.

Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata la dichiarazione si considera presentata nel giorno indicato nell'apposito timbro postale. Nel caso di trasmissione tramite PEC la dichiarazione si considera presentata alla data di ricevuta di avvenuta consegna.

5. Ai fini dell'applicazione del tributo, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso, il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Le variazioni nel corso dell'anno sulla superficie dei locali e aree scoperte o di altri elementi che agiscono direttamente sul tributo dovranno essere denunciate, nelle medesime forme di cui al comma 3 del presente articolo ed entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo.

7. Nel caso in cui si verifichino variazioni e modificazioni, l'utente è tenuto a produrre, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla variazione e nelle medesime forme previste per la dichiarazione iniziale, apposita dichiarazione di variazione relativa alle modificazioni intercorse.

8. La cessazione dell'uso di locali ed aree deve essere dichiarata entro il 30 giugno successivo al relativo evento, con le medesime modalità di cui ai commi precedenti. I soggetti intestatari del tributo sono tenuti a presentare dichiarazione su apposito modello, entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, indicando i soggetti ai quali sono stati riconsegnati o ceduti i locali. Tale dichiarazione ha effetto dalla data di cessazione, debitamente documentata dall'interessato.

9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione del soggetto intestatario entro i termini previsti dal comma 1 del presente articolo.

10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

11. La dichiarazione deve contenere i seguenti elementi:

A. per le utenze domestiche:

- a) dati identificativi del soggetto (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);

- b) dati di recapito: e-mail, numero di telefono o cellulare, indirizzo PEC; con indicazione obbligatoria per almeno un recapito;
- c) ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali denunciati;
- d) data di inizio del possesso, conduzione, occupazione, detenzione o variazione;
- e) numero dei soggetti residenti in nucleo familiare distinto o coabitanti;
- f) generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;
- g) estremi catastali dei locali e delle aree;

B. per le utenze non domestiche:

- a) dati identificativi del titolare o rappresentante legale (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) numero di telefono o cellulare, indirizzo PEC; con indicazione obbligatoria per almeno un recapito;
- b) dati identificativi della ditta o società (denominazione, oggetto sociale, codice fiscale, codice ISTAT dell'attività, codice ATECO dell'attività, iscrizione Camera di Commercio e sede legale);
- c) estremi catastali dei locali e delle aree;
- d) ubicazione, superficie calpestabile;
- e) idonea planimetria che attesti la consistenza la destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree; (data di inizio del possesso, conduzione, occupazione, detenzione, variazione);
- f) generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore.

Art. 57 - RISCOSSIONE

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il versamento deve essere effettuato in 4 (quattro) rate scadenti nei mesi di febbraio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Le suddette scadenze possono essere modificate annualmente dalla Giunta Comunale in relazione a specifiche esigenze di bilancio o operative.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad Euro 12,00.
5. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti per posta semplice o via e-mail o via pec, avvisi di pagamento contenenti l'importo del tributo, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la tipologia di utenza, la categoria di attività per le utenze non domestiche,

le tariffe applicate, l'importo delle eventuali singole rate e le relative scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente).

5 bis. Nel caso di parziali o omessi versamenti il Comune notifica al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata, un sollecito di pagamento, ai sensi dell'art. 1, comma 161, della legge 296/2006 contenente le somme dovute a titolo di tributo, sanzioni ed interessi e se dovuto tributo provinciale.

5 ter. Indipendentemente dalla notifica degli atti di cui al comma precedente, resta impregiudicata la facoltà del Comune di notificare direttamente al contribuente accertamenti d'ufficio o in rettifica ai sensi dell'art. 1, comma 161, della legge 296/2006 ed entro i termini ivi previsti.

5 quater. In caso di mancato pagamento entro 60 giorni degli atti di cui ai commi precedenti il Comune procede alla riscossione coattiva.

6. L'utente è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati negli avvisi di pagamento. Le eventuali inesattezze dovranno essere comunicate entro 60 giorni dall'emissione del documento.

Allegato A - UTENZE DOMESTICHE

Classificazioni:

Codice	Descrizione
TD 00	Abitazione Principale
TD 01	Altre Abitazioni Residenti
TD 02	Pertinenze Abitazioni Principali
TD 03	Pertinenze Altre Abitazioni Residenti
TD 04	Garage, Cantine o Altri Luoghi di Deposito NON Pertinenziali
TD 05	Altre Abitazioni NON Residenti
TD 06	Pertinenze Altre Abitazioni NON Residenti

Componenti e Coefficienti:

Componenti	Ka	Kb
Utenze Domestiche - 1 componente		
Utenze Domestiche - 2 componente		
Utenze Domestiche - 3 componente		
Utenze Domestiche - 4 componente		
Utenze Domestiche - 5 componente		
Utenze Domestiche - 6 o più componenti		

Allegato B - UTENZE NON DOMESTICHE

Classificazioni e Coefficienti:

Codice	Descrizione	Kc	Kd
TND.01	01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)		
TND.02	02. Cinematografi, teatri		
TND.03	03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta		

TND.04	04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi		
TND.05	05. Stabilimenti balneari		
TND.06	06. Autosaloni, esposizioni		
TND.07	07. Alberghi con ristorante		
TND.08	08. Alberghi senza ristorante		
TND.09	09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme		
TND.10	10. Ospedali		
TND.11	11. Agenzie, studi professionali, uffici		
TND.12	12. Banche e istituti di credito		
TND.13	13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta		
TND.14	14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai		
TND.15	15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti		
TND.16	16. Banchi di mercato beni durevoli		
TND.17	17. Barbiere, estetista, parrucchiere		
TND.18	18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)		
TND.19	19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto		
TND.20	20. Attività industriali con capannoni di produzione		
TND.21	21. Attività artigianali di produzione beni specifici		
TND.22	22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie		
TND.23	23. Birrerie, hamburgerie, mense		
TND.24	24. Bar, caffè, pasticceria		
TND.25	25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)		
TND.26	26. Plurilicenze alimentari e miste		
TND.27	27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio		
TND.28	28. Ipermercati di generi misti		
TND.29	29. Banchi di mercato generi alimentari		
TND.30	30. Discoteche, night club		

Allegato C - CRITERI PER ASSIMILAZIONE RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

1. Criteri qualitativi:

Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche individuati con il Codice Europeo del Rifiuto (C.E.R.) di cui all'elenco di seguito indicato:

Codice CER	Descrizione
02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
02 01	<i>Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura</i>
02 01 03	scarti di tessuti vegetali
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 10	rifiuti metallici
02 03	<i>Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, the e tabacco; della produzione di conserve alimentari, della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</i>
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05	<i>Rifiuti dell'industria lattiero-casearia</i>
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06	<i>Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione</i>
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07	<i>Rifiuti della produzione delle bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, the e cacao)</i>
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI E MOBILI
03 01	<i>Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili</i>
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 01 01 04
03 03	<i>Rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone</i>
03 03 01	Scarti di corteccia e legno
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
04	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHE' DELL'INDUSTRIA TESSILE
04 01	<i>Rifiuti dell'industria della lavorazione di pelle e pellicce</i>
04 01 09	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 02	<i>Rifiuti dell'industria tessile</i>
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 02	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastica, gomme sintetiche e fibre artificiali</i>
07 02 13	Rifiuti plastici
07 05	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici</i>
07 05 14	Rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose
08	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA
08 03	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa</i>
08 03 18	Toner per stampa esaurito, non contenenti sostanze pericolose
09	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
09 01	<i>Rifiuti dell'industria fotografica</i>
09 01 07	Carta e pellicole per fotografie contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08	Carta e pellicole per fotografie non contenenti argento o composti dell'argento
09 01 10	macchine fotografiche monouso senza batterie
09 01 12	macchine fotografiche monouso, non contenenti batterie al piombo, al nichel-cadmio e al mercurio.
10	RIFIUTI DELLA FABBRICAZIONE DEL VETRO E DI PRODOTTI DI VETRO
10 11 03	Scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01	<i>Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica</i>
12 01 01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, (FATTA ESCLUSIONE PER I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO SECONDARI E TERZIARI PER I QUALI NON SIA STATO ISTITUITO DAL SERVIZIO PUBBLICO APPOSITO SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA) ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 01	<i>Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</i>
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno

15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 07	Imballaggi in vetro
15 01 09	Imballaggi in materia tessile
15 02	Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi non contaminati da sostanze pericolose
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO.
16 01	Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto, manutenzione di veicoli (tranne 13,14,16 06 e 16 08)
16 01 17	metalli ferrosi
16 01 18	metalli non ferrosi
16 01 19	plastica
16 01 20	vetro
16 01 22	componenti non specificati altrimenti
16 02	Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
16 02 14	apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi
16 02 16	componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 03	Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
16 03 04	rifiuti inorganici, non contenenti sostanze pericolose
16 03 06	rifiuti organici, non contenenti sostanze pericolose
16 06	Batterie ed accumulatori
16 06 04	batterie alcaline non contenenti mercurio
16 06 05	altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
17 02	Legno, vetro e plastica
17 02 01	legno
17 02 02	vetro
17 02 03	plastica
17 04	Metalli (incluse le loro leghe)
17 04 01	rame, bronzo, ottone
17 04 02	alluminio
17 04 03	piombo
17 04 04	zinco
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 06	stagno
17 04 07	metalli misti
18	RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITA' DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03)
18 01	Rifiuti dei reparti maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
18 01 01	Oggetti da taglio, inutilizzati
18 01 04	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) di cui al D.P.R. 254/03
18 01 09	Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze
18 02	Rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
18 02 01	Oggetti da taglio, inutilizzati
18 02 03	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R. 254/03
18 02 08	Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze
19	RIFIUTI DAL TRATTAMENTO AEROBICO DI RIFIUTI SOLIDI
19 05 01	Parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02	Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01	Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)
20 01 01	Carta e cartone
20 01 02	Vetro
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	Abbigliamento
20 01 11	Prodotti tessili
20 01 25	Olii e grassi commestibili
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 34	batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.
20 01 38	Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39	Plastica
20 01 40	Metallo
20 01 99	Altre frazioni non specificate altrimenti
20 02	Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01	Rifiuti biodegradabili
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili

20 03	Altri rifiuti urbani
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	Rifiuti di mercati
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 07	rifiuti ingombranti
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti

2. Criteri quantitativi:

Sono quantitativamente assimilate ai rifiuti urbani le quantità annue di rifiuti speciali non pericolosi prodotte dalle utenze non domestiche e provenienti da locali e aree adibite ad usi diversi da quelli di civile abitazione, sottoposti a tassazione, che non eccedano del 40% il valore massimo del coefficiente massimo K_d di produzione specifica per categoria di attività di cui alla Tabella 4A di produzione (Kg/mq) per l'attribuzione della parte variabile della tariffa del DPR. 27 aprile 1999 n. 158 - *"Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani"*. Il limite massimo di assimilazione del rifiuto è calcolato come il 40% del prodotto della superficie per il K_d corrispondente: $[40\% * (Superficie * K_d)]$.

Ai fini del calcolo, le quantità sono definite in rapporto ai mq di superficie in taxa (kg/mq/anno). Sono considerate non assimilabili le quantità di rifiuti prodotte eccedenti il calcolo di cui sopra. Nel caso in cui le attività si svolgano in frazioni di anno, le quantità di rifiuti assimilati non devono essere superiori alle quantità ottenute in modo proporzionale al periodo considerato.

Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal D.Lgs.152/2006 in materia di imballaggi: in tal senso non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto nel caso in cui sia istituita una specifica raccolta differenziata, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nel presente articolo.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Argomento in esame: delibera di G.M. 538 del 21/12/2017, modifiche regolamento IUC.

Emendamento n. 1 presentato alle ore 18.48 del 07-03-2018 *Qion*

Visto, la sezione operativa del D.U.P. 2017-2019 a pagina 59

Rilevato, che le modifiche al regolamento non prevedono l'obiettivo strategico 2, operativo d

Ritenuto di dover apportare le modifiche al regolamento IUC, sezione TARI

Si propongono al Consiglio le seguenti variazioni:

Articolo 51/Bis – AGEVOLAZIONI “ANTISPRECO” (ART.1 COMMI 652 E 659 L.147/13)

1. A decorrere dall'annualità 2018 è riconosciuto – sulla base di documentata istanza di parte- un abbattimento tariffario alle utenze non domestiche di cui all'ultimo periodo del novellato art.1 comma 652 della L.147/16, così come modificata dall'art.17 della L.166/16.
2. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione della fattispecie prevista dal novellato art.1 comma 652 L.147/13 trovano applicazione le definizioni di cui all'art.2 comma 1 lett.b), c), d), e) della medesima L.166/16.
3. La quantità di beni e prodotti ritirati dalla vendita oggetto di donazione deve essere documentata prioritariamente sulla base delle comunicazioni del donante e delle dichiarazioni trimestrali del donatario) di cui all'art.16 L.166/16; è ammessa, in via residuale, la possibilità di documentare con altre modalità se ed in quanto oggettivamente funzionali all'attività di controllo.
4. L'abbattimento tariffario di cui al comma 1 è quantificato in 0,20 euro/kg di beni alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita (nel rispetto delle condizioni di legge e di quelle previste al presente articolo), a patto che il richiedente in possesso dei requisiti di legge soddisfi entrambe le seguenti condizioni:
 - a. disponga di una superficie (adibita a produzione o distribuzione di beni alimentari) superiore a 250mq;
 - b. presenti apposita istanza all'ufficio TA.RI. - entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto della richiesta- indicando il progetto/collaborazione (finalizzato al contrasto dello spreco alimentare) a cui abbia aderito ed allegando la documentazione di cui al precedente comma 3.
5. In ogni caso l'abbattimento di cui al comma 4 non può arrivare ad incidere per oltre il 25% sull'ammontare totale della tassa dovuta. Esso viene applicato a congruo sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro dell'ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti

I proponenti

[Signature] (STEFANO MARINO)
[Signature] (ROSENA TAVOLLO)
[Signature] (AGOSTA MASSIMO)

Parere sulla regolarità tecnica

Si esprime il seguente parere: *favorevole come subemendato (n. 1 del 8/3/2018)*

Ragusa, 8/3/2018

Il Dirigente del Settore



Parere sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria

Si esprime il seguente parere:

FAVOROVOL

*EMENDAMENTO 1
COME SUBEMENDATO
CON SUBORDINAMENTO N. 1*

Ragusa, 8/3/2018

Il Responsabile dei Servizi Finanziari e Contabili



Parere dell'Organo di Revisione

Si esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

*EMENDAMENTO 1
COME SUBEMENDATO
CON SUBEMENDAMENTO N. 1*

Ragusa, 8/3/2018

Il Collegio dei Revisori dei Conti



Parere di legittimità del Segretario Generale

Si esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

alla luce dei problemi suscitati.

Ragusa, 08/3/2018

Il Segretario Generale





Città di Ragusa

ARGOMENTO IN ESAME:

presentato alle ore 20.10
Aior

SUB EMENDAMENTO N. 1 ALL'EMENDAMENTO N. 1

SOSTITUIRE IL TESTO DELLA RUBRICA CON IL SEGUENTE:
"ALTRE RIBUZIONI "ANTISPREGO" (ART. 1 COMMA 652 L. 147/13)

AL COMMA 1 SOSTITUIRE LE PAROLE "A DECORRERE
DALL'ANNUALITA' 2018" CON LE SEGUENTI
"CON EFFETTO SULLE TARIFFE 2019"

AL COMMA 4 SOSTITUIRE LE PAROLE "E' PIATTIFICATO
IN 0,20 EURO/KG" CON LE SEGUENTI
"SARAI PIATTIFICATO DA DELIBERAZIONE DI G. M.
COMPATIBILMENTE CON LE DISPONIBILITA' DI BILANCIO
SULLA BASE"

AL COMMA 5 SOSTITUIRE LA PAROLA "CONQUAGLIONE"
CON LA PAROLA "RIDUZIONE"

AL COMMA 5 SOSTITUIRE "25%" CON "15%"

nome e cognome

MAURIZIO STEFANARO

Firma

Ragusa 8/3/2018

Il Dirigente Del Settore

[illegible]

Ragusa 8/3/2018

**Il Responsabile Dei Servizi
Finanziari e Contabili**

[illegible]

Ragusa 8/3/2018

Il Collegio dei Revisori dei Conti

[illegible]

alla luce di quei mesfost'

Parere FAVOREVOLE di legittimità

Ragusa 08/3/2018

Il Segretario Generale